



SENT- 208/2024

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Quirino Lorelli	Consigliere, relatore
Giuseppina Mignemi	Consigliere
Maria Rita Micci	Consigliere
Carola Corrado	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n.**60289** del
registro di segreteria, proposto da

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Roma, Via Ciro il Grande 21, (C.F. 80078750587), rappresentato e
difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonella Patteri

(posta elettronica certificata:

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (posta

elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),

Giuseppina Giannico (posta elettronica certificata:

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo

(posta elettronica certificata:

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale e

	presso gli stessi domiciliati in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli	
	uffici dell’Avvocatura centrale dell’I.N.P.S.	
	- appellante	
	contro	
	xxx	
	rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni	
	Pasquale Mosca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in	
	Roma, Corso d’Italia n. 102 (PEC:	
	giovannipasqualemosca@ordineavvocatiroma.org)	
	- appellato	
	avverso e per la riforma	
	della sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio,	
	n.472/2022, depositata il 27 giugno 2022 e notificata a mezzo PEC l’11	
	luglio 2022.	
	VISTO il ricorso;	
	VISTI gli atti e i documenti di causa;	
	UDITI nell’udienza del 10 luglio 2024, svolta con l'assistenza del	
	segretario, dr.ssa L. Pellegrino, il relatore cons. Quirino Lorelli e gli	
	avv.ti Carcavallo, per l’appellante e Mosca per parte appellata.	
	F A T T O	
	1. Con atto di appello depositato il 10/10/2022, l’INPS, rappresentato	
	e difeso dagli avv.ti Lidia Carcavallo, Antonella Patteri, Giuseppina	
	Giannico e Sergio Preden, ha impugnato la sentenza della Sezione	
	giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, n.472/2022,	
	depositata il 27.6.2022 e notificata a mezzo PEC l’11.7.2022, che ha:	
		2

	accolto il capo della domanda presentata dal sig. xxx relativa	
	al riconoscimento dell'APE con decorrenza dall'1.1.2019, con	
	liquidazione delle somme dovute maggiorate degli interessi e/o della	
	rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16 L. n.412 del 30.12.1991 e	
	art.22 comma 36 L. 724/1994;	
	respinto il capo della domanda relativa al danno patrimoniale e non	
	patrimoniale per i motivi esposti in motivazione;	
	dichiarato cessata la materia del contendere riguardo il riconoscimento	
	dei periodi contributivi richiesti e compensato le spese.	
	Lamenta l'appellante, con un unico motivo di appello,	
	- la violazione dei principi sottesi alla declaratoria di cessazione della	
	materia del contendere – erroneo accoglimento della domanda afferente	
	il trattamento previdenziale;	
	- la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e	
	pronunciato (art. 101, comma 3, C.G.C.) in relazione alla data di	
	decorrenza della pensione – erronea declaratoria della data di decorrenza	
	della pensione;	
	- la violazione dei principi sottesi alla declaratoria di cessazione della	
	materia del contendere anche in relazione alla condanna al pagamento	
	degli accessori;	
	- la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e	
	pronunciato.	
	2. Rappresenta l'appellante come non vi sarebbe corrispondenza tra	
	quanto dichiarato dal Giudice di prime cure e quanto richiesto da parte	
	ricorrente, che, da un lato, aveva fatto domanda per il riconoscimento del	
		3

trattamento previdenziale a decorrere dal 1.9.2019 e non dal 1.1. 2019.

Puntualizza, inoltre, come risulterebbe evidente che non sussistevano le ragioni del contendere in relazione alla liquidazione del trattamento previdenziale, anche in punto di decorrenza del medesimo e di versamento degli interessi, poiché il ricorrente avrebbe insistito solo sulla domanda risarcitoria, respinta sia per mancanza di colpa dell'ente, sia per carenze di allegazione e prova, a carico di parte ricorrente.

Infine, chiede quindi la riforma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese.

3. Il 17/6/2024 l'appellante ha depositato una memoria nella quale ribadisce come la sentenza gravata, avendo indicato una diversa decorrenza, nonché il diritto al pagamento da parte dell'ente *«delle somme dovute maggiorate degli interessi e/o della rivalutazione monetaria»*, sia meritevole di riforma.

4. Con memoria depositata il 18/6/2024 si è costituito in giudizio il sig. xxx, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Pasquale Mosca, invocando la conferma della sentenza di prime cure, rimarcando che solo a seguito della notifica del ricorso di primo grado (nel dicembre 2021) l'INPS avrebbe provveduto a riliquidare all'odierno appellato, l'indennità a titolo di APE sociale, nell'importo massimo ovvero nella misura di € 1.500,00, in luogo di € 1.287,70, corrispondendo le relative differenze.

Inoltre, rappresenta poi come del tutto correttamente, il Giudice di primo grado avrebbe riconosciuto la prestazione con la decorrenza contestata dall'INPS, che invece, con nota del 27.05.2019, riconosce espressamente

che “l’APE sociale decorre da 01/01/2019”.

L’indicazione della decorrenza, stabilita in sentenza dall’1.1.2019 sarebbe, dunque, conforme e coerente con l’istruttoria effettuata da parte dell’INPS.

L’assunto dell’INPS, secondo cui la sentenza sarebbe errata nel riconoscere il trattamento con decorrenza dall’1.1.2019, sarebbe smentito dalla stessa INPS con la comunicazione del 27.5.2019, nella quale correttamente fissa la decorrenza dell’APE sociale dall’1.1.2019.

Inoltre, la correttezza della decorrenza indicata in sentenza, sarebbe confermata dall’ordinanza n. 16/2022 del Giudice delle pensioni, emessa a seguito d’istanza di correzione di errore materiale avanzata dall’INPS, sempre in relazione alla decorrenza dell’APE sociale.

Diversamente da quanto affermato dall’INPS nel giudizio di appello, il ricorrente in primo grado avrebbe confermato la correttezza della liquidazione della prestazione nella misura massima, dando per assodata e pacifica la decorrenza indicata dall’INPS nella nota del 27.05.2019.

5. All’udienza del 10 luglio 2024 la causa è passata in decisione previa discussione della stessa da parte dei procuratori costituiti.

D I R I T T O

6. L’appello, per quanto di ragione, è fondato e merita accoglimento posto che il giudice di primo grado con sentenza, n.472/2022, depositata il 27 giugno 2022, ha adottato una statuizione *ultra petita*, riconoscendo la datazione del beneficio pensionistico richiesto ad una data precedente (1° gennaio 2019) a quella indicata dal ricorrente nel proprio ricorso introduttivo del giudizio (1.9.20219).

Più esattamente il ricorso di primo grado concludeva chiedendo di:

“accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione dell’APE sociale con decorrenza dal 1°settembre 2019 nella misura massima di € 1.500,00;

e per l’effetto condannare l’Ente Previdenziale – INPS -, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle relative somme maggiorate degli interessi legali e rivalutazione monetaria;

accertare e dichiarare il diritto del Prof. xxx al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 7.200,00, del danno patrimoniale nella misura di € 7.500,00, determinati sulla base dei criteri in indicati nella parte motivale;

accertare e dichiarare il riconoscimento dei periodi contributivi indicati in premessa”.

7. A fronte di tale specifica richiesta contenuta nel ricorso del Prof. xxx, la sentenza di primo grado, poi appellata dall’INPS con il gravame in esame, ha invece statuito:

- l’accoglimento del *“capo della domanda relativa al riconoscimento dell’APE con decorrenza dall’1.1.2019, con liquidazione delle somme dovute maggiorate degli interessi e/o della rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16 L. n.412 del 30.12.1991 e art.22 comma 36 L. 724/1994”;*

- respinto il capo della domanda relativa al danno patrimoniale e non patrimoniale per i motivi esposti in motivazione;

- dichiarato cessata la materia del contendere riguardo il riconoscimento dei periodi contributivi richiesti e compensato le spese.

Sul punto, è palese l'erroneità della pronuncia per violazione della regola sancita nel codice di giustizia contabile all'art. 101, comma 3, che ricalca l'art. 112 del c.p.c., nel quale trova espressione il principio fondamentale, ai fini della definizione della causa, della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Corte dei conti, Sez. I, n.317/2023).

È indubbio che il giudice nell'ambito del processo incontri il limite del rispetto del *petitum* e della *causa petendi*, essendo escluso che possa introdurre nuovi elementi o attribuire un bene della vita diverso da quello domandato (*petitum* mediato), modificando i termini della controversia (*ex plurimis*, Cass. ord. n. 408/2018).

8. In questo senso la comunicazione dell'INPS del maggio 2019, la quale retrodata il riconoscimento dell'APE sociale al gennaio 2019, appare pure successiva alla data di deposito del ricorso di primo grado, che risale al 3/3/2021 nonché alla comunicazione dell'INPS del 16.4.2020, con la quale in accoglimento della richiesta, a decorrere dal 1.9.2019, veniva liquidato il beneficio in via provvisoria, in attesa di conferma della contribuzione, per l'importo di € 1.287,70.

9. È quindi di tutta evidenza che alla data dell'introduzione del giudizio di prime cure l'odierno appellato ben sapeva che il riconoscimento del beneficio decorreva dal mese di settembre 2019 e non da gennaio di quell'anno e che quindi le conclusioni della domanda introduttiva del giudizio erano in linea con l'iter amministrativo svolto dall'INPS.

Le spese possono essere compensate stante la incertezza determinata dallo stesso Istituto previdenziale che ha ammesso di essere incorso in un errore con l'invio della comunicazione del maggio 2019.

	P. Q. M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello,	
	definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della	
	sentenza di primo grado, accerta la decorrenza del beneficio	
	pensionistico richiesto a far data dal 1/9/2019. Spese compensate.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Quirino Lorelli	Tammaro Maiello
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	30/07/2024	
	Depositata in Segreteria	
	Il Dirigente	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della	
	Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo	
	52, a tutela dei diritti delle parti presenti.	
		Il Presidente
		Tammaro Maiello
		f.to digitalmente
		8

Depositato in Segreteria il

f.to digitalmente

f.to digitalmente